

REGOLAMENTO (CEE) N. 1054/90 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1990

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni oli di gas con lieve tenore di zolfo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di oli di gas è attualmente insufficiente; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in questione ed alle condizioni più favorevoli; che occorre quindi aprire un contingente tariffario comunitario a dazio nullo, nei limiti di un volume di 3 500 000 tonnellate e per il periodo del 1° maggio al 31 dicembre 1990; che è nell'interesse della Comunità, in particolare per motivi di protezione dell'ambiente, che gli oli di gas ivi consumati abbiano un tenore di zolfo il più basso possibile; che sembra quindi opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario in questione agli oli di gas con tenore di zolfo uguale o inferiore allo 0,2 % in peso;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in

questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso;

considerando che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingente le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° maggio al 31 dicembre 1990, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti designati qui di seguito è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.2783	ex 2710 00 69	Oli di gas con tenore di zolfo uguale o inferiore a 0,2 % in peso	3 500 000	0

(a) Codice Taric: 2710 00 69 * 10.

2. Nei limiti di detto contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985.

3. Le importazioni del prodotto in questione che beneficiano dell'esenzione dal dazio doganale a titolo di un altro regime preferenziale non sono imputabili sul contingente tariffario.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica che include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.